

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

Comune di Guardabosone

## Piano Regolatore Generale Intercomunale

(Legge Regionale 56 del 5/12/1977 e successive modifiche e integrazioni)  
P.R.G.I. originario redatto dagli architetti Franco Nosengo e Gianpaolo Varnero  
approvato con D.G.R. n. 35-24851 in data 10.05.1993

Variante n° 1

Adeguamento al P.A.I.

Anno 2006

CASE VERDE AL NO. 4 - ALIQUOTI 10% - S. MARIA ALPIGNO

Aggiornata con le modifiche richieste dalla Regione Piemonte Direzione  
Pianificazione e Gestione Urbanistica - (Rif. Prot. 34239 del 23 ottobre 2006)

PANDOLFO—BOGGIO—GARINO  
ARCHITETTI ASSOCIATI  
Architettura e Urbanistica  
Varallo Sesia (VC),  
fraz. Crevola—Via Principale n. 3  
Tel. 0163 - 51093/51643

IL PROGETTISTA:  
Dott. Arch. VANNI BOGGIO  
ARCHITETTO  
V. BOGGIO  
M. 19

### Relazione illustrativa

Estratto delle Norme di Attuazione con  
indicazione delle modifiche introdotte  
Estratto della cartografia di Piano  
modificata sulla base della presente  
variante

PROGETTO PRELIMINARE: Delibera di C.C. n. .... in data .....

PROGETTO DEFINITIVO: Delibera di C.C. n. .... in data .....

DELIBERAZIONE CC M 20 DEL 6/12/06 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

*Claudio Farinetti*

*Ugo Le Bon*



# 1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## PREMESSA

La Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 prevede, ai sensi dell'articolo 4, diversi livelli di pianificazione del territorio, al fine di controllare lo sviluppo dell'urbanizzazione in modo che questo avvenga in modo armonico ed equilibrato. Tale processo, il cui controllo è realizzato tramite i Piani Regolatori Comunali e Intercomunali, è coordinato per mezzo di piani che si attuano a livello territoriale.

Il P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) è, fra i piani di sviluppo a livello territoriale, quello che si occupa di definire il livello di rischio idrogeologico del suolo e di conseguenza la sua attitudine ad accogliere l'insediamento umano, suddividendo il territorio dei comuni in classi di rischio.

L'attuazione delle previsioni di piano avviene per mezzo dell'adeguamento dei piani Regolatori Generali dei comuni sottoposti all'autorità di Bacino alle previsioni del P.A.I. stesso: le modifiche introdotte in questa sede si configurano come **variante strutturale**, soggetta alle procedure dell'articolo 17 comma 4 della L.R. 56 del 5/12/1977 ed approvata ai sensi, sempre dell'articolo 17, comma 5 e, trattandosi di Piano Regolatore Intercomunale, comma 10.

La realizzazione di tale variante si attua ai sensi dell'articolo 18 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, aggiornata alla D.G.R. n. 1-8753 del 18/3/2003, del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, secondo la quale i comuni sono tenuti ad effettuare una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto o potenziali rilevate. Il processo risulta perciò articolato in due fasi: una prima fase si è occupata dello studio del territorio comunale dal punto di vista idrogeologico; in secondo luogo si è provveduto ad adeguare il Piano Regolatore Comunale ai risultati acquisiti con il suddetto studio.

Il Comune di Guardabosone è dotato, congiuntamente ai comuni di Sostegno e Caprile, di Piano Regolatore Generale Intercomunale adottato con delibera del Consiglio della Comunità Montana numero 23 in data 15/7/1987 ed approvato dalla Regione Piemonte in D.G.R. n. 35-24851 in data 10.05.1993. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L SINDACO

*Antonio Fainelli*



RE: SEGRETARIO COMUNALE

*Roberto*

In questa sede sono stati aggiornati esclusivamente gli elaborati, o parti di essi, riferiti al Comune di Gardabosone, a cui il sopra citato studio idrogeologico si riferisce.

Strumento di tale aggiornamento sono le *Verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica sulla base di indagini conformi alla circolare 7/lap (D.G.R. 1-819 del 15/09/00), ai sensi dell'art. 18 (comma 2) della deliberazione n. 1-1999 dell'autorità di bacino (P.A.I.)* condotte dallo *Studio Tecnico Associato di Geologia Tecnosesia*.

## CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 1 DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

### Aspetti generali

Le ricerche idrogeologiche condotte in approfondimento al P.A.I. hanno prodotto una valutazione di idoneità del territorio alla utilizzazione urbanistica, suddividendolo in classi di pericolosità a cui corrispondono specifiche indicazioni normative per ciò che riguarda l'uso del suolo.

La classificazione del territorio è sintetizzata nella tavola 8 dello studio idrogeologico. Dalla sovrapposizione del suddetto elaborato grafico con la tavola PR 3 (uso del suolo) del P.R.G.I., sono emerse alcune incongruenze tra le previsioni del Piano Regolatore e l'effettiva idoneità del suolo all'edificazione.


Tali incongruenze si riferiscono comunque a pochi casi e hanno portato all'esclusione di limitate porzioni di territorio dalle aree per impianti produttivi, che risultano a tuttoggi inedificate.

Dal punto di vista normativo, le precedenti indicazioni di vincolo riportate al Titolo IV Capo 1° - Vincoli idrogeologici - delle Norme di Attuazione e dalla tavola PR.4 - Infrastrutture e suolo urbano: uso e vincoli - vengono sostituite dalle più aggiornate e precise indicazioni di vincolo all'edificabilità proposte dalla nuova classificazione suggerita dallo studio idrogeologico sopra citato.

La tavola PR.4, per quel che riguarda il comune di Guardabosone, viene sostituita dalla Tavola 8 - Carta di Sintesi dello studio idrogeologico.

Nelle Norme di Attuazione vengono introdotte le nuove classificazioni ed i nuovi vincoli che aggiornano il piano ai più recenti studi.

IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Leo Ceban*

### Variante n. 1 – Area produttiva sulla sponda destra del Torrente Sessera

La piccola area alla destra del Torrente Sessera, indicata come "area per nuovi impianti produttivi" nel vigente P.R.G.I., era classificata, per quanto riguarda l' idoneità all' edificazione in relazione al dissesto idrogeologico, come area ad edificabilità parziale, come definita dall' articolo 4.1.3 delle Norme di Attuazione.

Lo studio idrogeologico realizzato in attuazione al P.A.I. inserisce questo stesso lotto in classe III, cioè aree inadatte ad essere edificate o, qualora urbanizzate, richiedenti interventi di riassetto a tutela del patrimonio esistente.

L' area risulta in questo caso inedificata: in adeguamento al P.A.I. è stata quindi rimossa la possibilità edificatoria trasformando il lotto da "area per nuovi impianti produttivi" a "territorio ad uso agricolo".

### Variante n. 2 – Area produttiva in località Ponte Strona

Nel P.R.G.I. vigente l' area ricade in parte nella zona V2 (vincolo di edificazione parziale) ed in parte in una zona non soggetta a vincoli connessi col rischio idrogeologico.

Nel più recente studio idrogeologico redatto a seguito del P.A.I. parte di quest' area, in particolare quella classificata come V2, risulta inserita in classe III, cioè terreni inadatti all' edificazione.

Trattandosi anche in questo caso di terreni non edificati, l' area per usi industriali che si confermano viene trasformata in "area ad uso agricolo".

### Variante n. 3 – Area produttiva in località Merconsile (Salumificio Portalupi)

L' area per impianti produttivi che si confermano è stata opportunamente ridotta di una fascia sul lato del Torrente Sessera. Tale porzione è in parte occupata dal greto del torrente stesso, il cui alveo si è modificato nel corso degli anni, avvicinandosi maggiormente alla porzione edificata dell' area. Tale area ricade inoltre nella fascia definita R.M.E./267/2001 (area a rischio molto elevato), normata secondo quanto previsto al "Titolo IV – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" art. 48 - 49 - 50 - 51 del P.A.I.

SINDACO  
*Carlo Fainelli*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
SECRETARIO COMUNALE

*Leoluca* 4

**Variante n. 4 – Area produttiva alla confluenza del Torrente Strona nel Torrente Sessera**

L'area prevista dal vigente P.R.G.I. ricade in parte in una zona di classe III, così come definita dalle verifiche idrogeologiche condotte sull'area: essa risulta perciò inadatta all'edificazione. E' stato quindi necessario impedirne l'utilizzazione urbanistica nella fascia adiacente al greto del torrente.

**Variante n. 5 – Area per impianti turistici di tipo extra-alberghiero sulla sponda sinistra del Torrente Strona e area (a) per feste e manifestazioni**

Secondo il vigente P.R.G. nell'area per impianti turistici è concesso realizzare strutture di tipo extra-alberghiero, che comprendono campeggi, villaggi turistici, seconde case e aree pic-nic. Data la pericolosità rilevata dallo studio idrogeologico, è stato necessario escludere la possibilità di realizzare campeggi, villaggi turistici e seconde case: l'area, mantenuta ad uso turistico, potrà quindi ospitare esclusivamente attrezzature per la realizzazione di un'area pic-nic.

Tale variante ha comportato, dal punto di vista degli elaborati grafici, la sola correzione della voce in legenda, mentre varia il relativo testo normativo.

E' stata inoltre ridistribuita la suddivisione dell'intera area ad usi terziari adiacente il campo sportivo, ampliando la porzione destinata a feste e manifestazioni e riducendo l'area pic nic.

**Variante normativa**

L'obiettivo della variante è quello di aggiornare le previsioni del Piano Regolatore in modo che risultino coerenti con l'effettiva idoneità del suolo ad accogliere l'insediamento umano, così come definita in base alla pericolosità idrogeologica del suolo stesso.

A questo fine risulta necessario intervenire su due elaborati, la tavola PR.3 e le Norme di Attuazione.

Per quanto riguarda la tavola PR.4 (Vincoli idro-geologici) del vigente Piano Regolatore e la Tavola 8 (Carta di sintesi) dello studio idrogeologico condotto in approfondimento al P.A.I., possiamo notare come siano analoghe dal punto di vista

**SINDACO**  
*Cesario Jariello*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL SEGRETARIO COMUNALE

*Teobaldo* 5

delle indicazioni fornite per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del suolo. La Tavola 8 risulta tuttavia più aggiornata e maggiormente precisa nella classificazione delle aree. Si propone perciò di sostituire, per quanto riguarda il Comune di Gardabosone, la tavola PR.4 con la sopra citata Tavola 8 dello studio idrogeologico.

Risulta necessario di conseguenza aggiornare le relative Norme di Attuazione: i paragrafi contenuti nel Titolo IV – Capo 1° Vincoli idrogeologici devono essere sostituiti con la nuova classificazione e le nuove indicazioni riportate nell'elaborato E1 – Relazione geologica – dello studio idrogeologico.

Alcune modifiche e/o integrazioni sono state introdotte anche in articoli di carattere generale che risultavano essere meno restrittive delle reali necessità di sicurezza espresse dalle verifiche idrogeologiche in alcune porzioni del territorio comunale.

#### Aspetti dimensionali normativi

Nel complesso le aree interessate da variante risultano essere di limitata entità. In tutti i casi si tratta comunque di aree inizialmente assoggettate ad usi produttivi, distinguendo le aree per usi produttivi che si confermano da quelle di nuovo impianto.

Le aree per usi produttivi che si confermano hanno subito una riduzione in tre casi:

- area produttiva in zona Ponte Strona (variante n. 2):  
-mq. 2.950
- area produttiva in località Merconsile (Stabilimento Salumificio Portalupi):  
-mq. 8.950
- area produttiva alla confluenza del Torrente Strona nel Torrente Sessera:  
-mq. 10.990

Totale superficie produttiva in riduzione per impianti che si confermano  
-mq. 22.890

Le aree per usi produttivi di nuovo impianto vengono invece diminuite in un solo caso:

- area sulla sponda destra del Torrente Sessera  
-mq. 1.390

L SINDACO  
*Antonio Faminetto*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
D. G. C. P. A. L. E  
*Teodoro* 6

Le aree per nuovi impianti produttivi, distribuite inizialmente su una superficie di 21.150 mq (si veda a proposito la Relazione – elaborato PR.a del Piano – pag. 40), risultano ora di mq. 19.760 totali, con una diminuzione del 6,6%.

Per quanto riguarda la variante n. 5, si sottolinea che l'area non subisce variazioni dimensionali ma soltanto una limitazione dei possibili utilizzi: essa non influisce perciò sugli aspetti dimensionali del Piano Regolatore.

### **AGGIORNAMENTI ALLE NORME DI ATTUAZIONE E AD ALTRI ASPETTI MARGINALI**

L'Amministrazione Comunale ha colto l'occasione della variante di adeguamento al P.A.I. per introdurre nelle Norme di attuazione del vigente P.R.G.I. alcuni aggiornamenti riguardanti prescrizioni di carattere edilizio già contenute nel Piano.

#### **Variante n. 6 – Nuova strada in progetto in zona Ponte Strona.**

Introduce nelle previsioni di piano la creazione di una nuova strada che colleghi la zona di ponte Strona con la strada per Postua.

#### **Variante n. 7 – Integrazione all'articolo 2.1.1. – Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.**

Introduce una regolamentazione maggiormente precisa per quel che riguarda le tinteggiature esterne degli edifici, introducendo l'obbligo di utilizzare colori aderenti alle tradizioni locali al fine di inserire in modo armonico gli interventi di ristrutturazione o risanamento nel tessuto edilizio esistente.

#### **Variante n. 8 – Integrazione all'articolo 3.2.1 – Nuclei di antica formazione (NAF)**

Al comma 5 – disposizioni particolari – vengono introdotte nuove prescrizioni, riassumibili nei seguenti punti:

- regolamentazione dei materiali ammessi nel caso di rifacimento dei manti di copertura

L. SINDACO  
*Antonio Fainella*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
L. SEGRE

*Peolebam 7*

- regolamentazione dei materiali ammessi per i portoni delle nuove autorimesse all'interno dei NAF
- disposizioni sulla colorazione delle antenne paraboliche allo scopo di diminuirne l'impatto ambientale

### Variante n. 9 – Grafici illustrativi in appendice alle Norme di Attuazione

La necessità di specificare con maggiore precisione le disposizioni riguardanti i materiali ammessi nella realizzazione di serramenti ha spinto ad apportare alcune modifiche nelle schede grafiche n. 5 e n. 7, imponendo l'utilizzo del legno e impedendo l'uso di materiali non aderenti alla tradizione.

### **RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE N. 1 AL P.R.G.I.**

Sul progetto di variante n. 1 al P.R.G.I. di Guardabosone adottato con delibera C.C. n. 8 del 14.04.2004 nei tempi previsti dalla Legge Regionale sono state esposte alcune osservazioni e proposte che andiamo di seguito a rappresentare.

L'osservazione si articola in due aspetti normativi ben precisi riguardanti non direttamente i caratteri geologici ma ugualmente degni di essere considerati, vista l'occasione della modifica seppure parziale al testo normativo.

Il primo di questi aspetti è riferito all'attuale non ben precisata definizione:

- di chi abbia titolo ad edificare costruzioni accessorie alla residenza in area agricola
- in quale limite fisico possa essere concesso l'accessorio alla residenza

Più in generale l'osservazione segnala la carenza normativa per chi, legittimamente volesse edificare piccoli depositi attrezzi in area agricola pur non essendo direttamente conduttore agricolo.

L'altro aspetto dell'osservazione, sempre riconducibile all'aspetto normativo del piano, riguarda la verifica delle distanze delle costruzioni dalle strade in area agricola, ovvero

**L SINDACO**  
*Carlo Farinetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 SEGRETARIO COMUNALE  
*Teodoro*

la riduzione caso per caso, a seconda del tipo di strada delle fasce di rispetto stradale in tali aree.

Il giudizio tecnico sulle proposte nel complesso è positivo e la risposta è data dalla modifica o integrazione di alcuni articoli delle N. d. A..

Per quanto attiene l'argomento delle costruzioni accessorie alla residenza, in generale, analizzato l'art. 2.1.10 (Nuove costruzioni accessorie e manufatti di pertinenza alla residenza - Nca -), si introduce una frase che meglio precisa il limite entro cui può sorgere un accessorio alla residenza. L'autorimessa o la legnaia in definitiva potranno essere edificate, vedremo poi, anche su aree agricole oltre che in altre zone purché su terreni adiacenti il lotto su cui sorge l'edificio residenziale di riferimento.

L'argomento costruzioni accessorie si integra inoltre di nuove potenzialità tramite una precisazione ed una aggiunta normativa all'art. 3.5.0 (Usi agricoli - generalità).

La precisazione riguarda la possibilità di erigere costruzioni accessorie in area agricola anche per i soggetti non conduttori agricoli.


L'integrazione invece consiste nel rendere possibili, con i dovuti limiti ed i necessari parametri per un corretto inserimento ambientale, piccole costruzioni da destinare a deposito attrezzi anche in area agricola e anche da soggetti non conduttori agricoli.

In quanto alla parte di osservazioni riguardante le distanze delle nuove costruzioni dalle strade in territorio agricolo, analizzato altresì il nuovo quadro normativo fornito dagli ultimi aggiornamenti al Nuovo Codice della Strada, si è proceduto ad individuare quali casi possono essere modificati, nella tabella riportata dalle N.d.A. all'art. 3.1.4 (Aree per la viabilità), e riportati alla disciplina del D. Lgs. 285/92 e s. m. ed i..


In tal senso è stata stralciata dalla tabella la parte relativa alle distanze in area agricola ed è stato parimenti precisato, nell'ambito delle definizioni di tipologia stradale prevista dal Nuovo Codice, quali tipi di strada sono individuabili sul territorio comunale al fine delle distanze delle costruzioni e recinzioni in area agricola.

Si precisa che le modifiche introdotte in seguito al recepimento delle osservazioni al progetto preliminare non mutano il quadro dimensionale del piano.

L. SINDACO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
E IL SEGRETARIO COMUNALE

 9

## 2) ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE

Aggiornato con le osservazioni apportate al progetto  
preliminare

**N.B.** saranno indicate con questo carattere barrato le parti stralciate e/o sostituite

*Saranno indicate con questo carattere rosso ed in corsivo le variazioni apportate  
con la presente modifica*

**Saranno indicate con questo carattere blu corsivo e grassetto le  
variazioni apportate in seguito alle richieste della Regione  
Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica  
(Rif. Prot. 34239 del 23 ottobre 2006)**

L SINDACO

*Carlo Fainetto*



ES SPORRE PER

*Leone* 10

## P.R.G.C. vigente

(estratto di pagina 16)

### Art. 2.1.1. - Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi devono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di abitabilità, salvaguardando i valori architettonici ed edilizi del patrimonio di antica formazione ed eliminando gli aspetti in contrasto ambientale nel patrimonio di nuova formazione; pertanto:

- a) per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente di antica formazione, corrispondente all'architettura tipica locale o a qualificati aspetti di epoca successiva, è fatto divieto di:
- deturpare o eliminare gli elementi architettonici caratterizzanti, quali portali, logge, archi, volte, stipiti in pietra, cornicioni, affreschi o altre pitture murali;
  - eliminare manufatti di arredo ambientale quali pozzi, fontane, recinzioni della tradizione locale;
  - le parti eventualmente compromesse andranno nel tempo ripristinate, in conformità alla esigenza di omogeneità ambientale ed architettonica.
- b) per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente di recente formazione, ogni ulteriore intervento è sottoposto alla preliminare condizione di:
- sostituire quei materiali di finitura che risultino in contrasto con i materiali predominanti all'intorno;
  - eliminare manufatti che costituiscano elemento di forte antagonismo con aspetti ambientali del contesto.

Appartiene ai compiti della Commissione Igienico edilizia (C.I.E.) l'accertamento del rispetto delle norme generali e particolari di cui al presente Capo 1° nell'esame dei progetti, fornendo, se del caso, indicazioni ed orientamenti agli interessati per un'applicazione attiva e non formalistica delle presenti norme.

IL SINDACO

*Guido Fainetto*



CAPO 1° - ART. 2.1.1.1  
*P. F. B.*

(estratto di pagine 30 - 31)

**Art. 2.1.10. - Nuove costruzioni accessorie e manufatti di pertinenza alla residenza (NCa)**

Sono destinate a recepire esigenze e fabbisogni collaterali agli usi residenziali del suolo; si tratta quindi di costruzioni di pertinenza di edifici esistenti e quindi sul medesimo lotto, oppure autonome su lotto proprio, e principalmente destinate a:

- autorimesse
- laboratori familiari
- depositi di attrezzi, di legna ed altri materiali
- ricoveri per animali domestici e da cortile

Per esse è richiesta la concessione ai sensi della Legge 10/77 oppure l'autorizzazione per i casi ammessi dalla Legge 94/82.

Le condizioni generali di ammissibilità (con le sole eccezioni indicate caso per caso negli articoli che seguono) sono le seguenti:

- che, nei casi di costruzioni fuori terra, vengano impiegate forme e materiali coerenti con quanto proposto nei grafici in appendice (numeri 11 e 13) con il colmo del tetto parallelo al lato più lungo e con esclusione perciò dei prefabbricati in lamiera od in calcestruzzo o altri materiali incompatibili, sulle facce viste;
- che, nei casi di costruzioni addossate ad edifici esistenti, le forme ed i materiali da adottare dovranno essere coerenti con essi;
- che, nei casi di costruzioni completamente interrato, siano coperte da uno strato di terra vegetale dello spessore minimo di cm. 60 dolcemente raccordato al terreno circostante su tutti i lati, escluso solo quello di accesso;
- che, nei casi di costruzioni su terreno in pendenza, lungo le strade e non, vengano rispettati i modi prescritti nel grafico in calce al foglio n° 10 in Appendice.

I parametri da rispettare sono i seguenti:

Q : rapporto massimo di copertura = 1/2 SI

H : altezza massima = ml. 2,70

IL SINDACO  
*Claudio Jaminetti*



12  
*Reale Bm*

- dc : distanza minima dai confini = ml. 3,00 oppure nulla  
df : visuale libera minima = ml. 3,00  
ds : distanza minima dai cigli  
di strade pubbliche o di  
uso pubblico = ml. 4,50

Le costruzioni in oggetto, quando siano di pertinenza di edifici esistenti e quindi sul medesimo lotto, sino alla misura di una per tipo o di una per ogni unità immobiliare e sino ai limiti dimensionali indicati ai seguenti punti a) e b), sono considerate "in franchigia" e cioè non costituiscono volume (V), né superficie lorda utile (Sa), ma solo superficie coperta (Sc).

a) autorimesse

- limite dimensionale per cadauna = mq. 20 di superficie netta

b) laboratori familiari, depositi di attrezzi, di legna ed altri materiali, ricoveri per animali domestici o da cortile, tettoie aperte con requisiti di stabilità e di durata, serre familiari

- limite dimensionale per cadauna = mq. 25 di superficie netta

- i pannelli solari, e le altre apparecchiature tecnologiche isolate per la produzione di energia alternativa, sono ammesse sulle aree libere soltanto se collocate in modo da inserirsi nell'ambiente circostante; nel caso dei nuclei di antica formazione sono ammesse solo se incorporate organicamente nelle linee architettoniche dell'edificio.

*(estratto delle pagine 47 - 48)*

Art. 3.1.4. - Aree per la viabilità

Il P.R.G. individua le aree destinate alla viabilità esistenti ed in progetto secondo la classificazione assunta dalla Regione Piemonte per il Piano Regionale delle Comunicazioni e dei Trasporti di cui alla D.C.R. del 19 dicembre 1979 n° 532/8700, come segue:

IL SINDACO

*Antonio Jannelli*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Teobaldo*

~~STRADA A1~~ — interpodereale oppure strada per la quale, in sede di apposito piano di settore per la viabilità o di strumento urbanistico esecutivo si prevede l'utilizzazione a senso unico permanente alternato.

~~STRADA A2~~ — in collina o in montagna (esterna od interna ai centri abitati) oppure di distribuzione capillare.

~~STRADA B~~ — di distribuzione urbana secondaria oppure esterna al territorio urbano.

~~STRADA C~~ — di distribuzione urbana primaria o di collegamento tra centri urbani o insediamenti consistenti.

~~STRADA D1~~ — di collegamento intercomunale o comprensoriale a scorrimento veloce.

~~STRADA E2~~ — di livello comprensoriale o sovra-comprensoriale, per elevate frequenze di traffico a scorrimento veloce con accessi selezionati e attrezzati.

— Le presenti norme definiscono, per ogni tipo di strada, le caratteristiche dimensionali, gli allineamenti per le recinzioni e per la edificazione, secondo il prospetto in calce al presente articolo.

— La planimetria del P.R.G. individua e classifica le strade di tipo B, C, D1, E2; tutte le altre s'intendono appartenenti alla classificazione di strada A2 con la sola eccezione per le strade d'uso rurale (interponderali o di collegamento dei poderi alla viabilità ordinaria e/o ai centri abitati ed agli insediamenti), nei tratti esterni al territorio urbano e agli insediamenti di tipo extragricolo previsti nel territorio extraurbano.

I nuovi tracciati indicati nel piano possono subire variazioni non sostanziali in sede di prog. esecutivo, senza che tali variazioni comportino variante di piano; analogamente, in sede di piano di settore, potranno essere introdotte variazioni alla classificazione assegnata alle strade.

Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate in sede esecutiva potranno non essere acquisite dell'Ente Pubblico; esse sono comunque edificabili.

All'interno dei centri abitati e degli insediamenti ad essi contigui, gli allineamenti per la edificazione potranno adeguarsi agli allineamenti preponderanti in atto nelle parti già edificate.

L SINDACO

*Antonio Janicelli*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E SEGRETARIO CONTENDENTE

*Teodoro*

Le aree di arretramento delle recinzioni di cui all'art. 2.3.5. precedente dovranno essere disposte a verde e/o con marciapiede, a cura del proprietario frontista; l'impegno è connesso alla richiesta di concessione per l'esecuzione delle recinzioni o per il loro rifacimento.

**PROSPETTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

(sulla base della Deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 1979 n° 532-8700 e dei DD.MM. 1 e 2 aprile 1968) — con riferimento all'art. 3.1.4. delle norme di attuazione.

CLASSIFICAZIONE	LARGHEZZA DELLA GARREGGIATA	N° DELLE CORSE	LARGHEZZA DELLA BANCHINA O DEL MARCIAPIEDE	ALLINEAMENTO IN ARRETRAMENTO DALLA MEZZERIA STRADALE							
				N.A.F.		A.E.R.		A.C.A.E. H.P.T.		A.A.	
				E	R	E	R	E	R	E	R
A1	3.00	1	0.50	≡	≡	≡	3.50	7.00	3.50	22.00	3.50
A2	5.50	2	0.75	≡	≡	≡	5.00	8.50	5.00	23.50	5.00
B	6.00	2	1.00	≡	≡	≡	5.50	9.00	5.50	24.00	5.50
C	7.00	2	1.25	≡	≡	≡	6.25	12.25	6.25	24.75	6.25
D1	7.50	2	1.50	≡	≡	≡	6.75	12.75	6.75	35.25	6.75
E2	14.50	4	1.50	≡	≡	≡	10.25	16.25	10.25	48.75	10.25

Nota: le lettere in codice sono le seguenti:

- N.A.F. — nucleo di antica formazione
  - A.E.R. — aree edificate residenziali
  - A.C. — aree di completamento
  - A.E. — aree di espansione
  - I.P. — impianti produttivi
  - I.T. — impianti terziari
  - A.A. — aree agricole
  - F. — arretramenti per la edificazione
  - R. — arretramenti per la recinzione
- Il simbolo ≡ significa coincidenza con gli allineamenti preesistenti

IL SINDACO

*Antonio Jannetto*



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

ED. SPURRI  
*Paolo...*

*(pagina 51)*

**Art. 3.2.1. – Nuclei di antica formazione (NAF)**

[...]

**5) Disposizioni particolari:**

- nelle aree libere non è ammessa alcuna nuova costruzione così come definita ai precedenti art. 2.1.8. – 2.1.9.
- ogni intervento deve essere eseguito con l'applicazione di forme e di materiali aderenti alla tradizione (vedi grafici illustrativi – fogli 1-10 Appendice)
- le costruzioni accessorie sono ammesse se ricavate negli edifici esistenti oppure addossate ad essi secondo i criteri prescritti nei grafici in Appendice (foglio 10) oppure completamente interrate secondo i criteri prescritti al precedente art. 2.1.10, i cui parametri sono da osservare soltanto per quanto attiene l'altezza (H) in tutti i casi, e la distanza dal ciglio stradale (ds) nei casi in cui non siano ricavate negli edifici esistenti; per ogni altro parametro si applicano le norme del Codice Civile;
- in caso di formazione di nuovi accessi veicolari ed in relazione al livello di rischio relativo all'immissione del veicolo sulla strada, il Sindaco potrà imporre arretramento o posizionamento dell'accesso o negare la concessione.

*(estratto di pagina 69)*

**Art. 3.4.5. – Impianti turistici di tipo extra-alberghiero (ITEA)**

~~Per le abitazioni temporanee e stagionali (2° casa) esistenti o di nuova costruzione la normativa da rispettare è quella dettata ai precedenti art. 3.2.2. e 3.2.3., elevando il parametro per aree a verde e per il gioco e lo sport a 20 mq/ab in caso di strumento urbanistico esecutivo.~~

~~Per i campeggi e i villaggi turistici la normativa è quella dettata dalla L.R. 31/8/1979 n° 54, che fissa i tipi, le funzioni, gli spazi, i parametri; la modalità di intervento è il Piano esecutivo convenzionato di cui all'art. 5.12, lettere e), d).~~

L SINDACO

*Candido Faniello*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Paolo Bani* 16

(estratto della pagina 73)

CAPO 5° - USI AGRICOLI

Art. 3.5.0. - Generalità

Le aree destinate ad attività agricole sono indicate agli Artt. seguenti secondo la classificazione di cui all'art. 25 della L.R. 56/77; le norme ivi contemplate si applicano alle aree con le colture in atto al momento della richiesta della concessione.

La classificazione e la normativa di cui agli articoli seguenti segue comunque quanto dispone l'art. 25 della L.R. 56/77, con l'avvertenza che eventuali discordanze con il Piano Zonale di Sviluppo Agricolo di cui alla L.R. 20/78 costituiranno automatica "richiesta di variante al P.R.G.I." da recepire nelle forme e con le procedure della L.R. 56/77.

Nelle aree per usi agricoli sono consentite ovunque opere di bonifica del suolo ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano o di collegamento tra parti di esso; sono inoltre consentite costruzioni accessorie (NCa) di cui al prec. Art. 2.1.10..

Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ammesse nelle singole aree ad usi agricoli in base agli artt. seguenti, è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati.

È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc..

IL SINDACO

*Cond. J. J. J.*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

10. 04. 88

*Peolo*

17

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del presente articolo, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a "non edificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati tra i beni culturali.

*(estratto delle pagine 85 - 88)*

#### Titolo IV - VINCOLI

#### Capo 1° - VINCOLI IDRO-GEOLOGICI

##### Art. 4.1.1. - Natura dei vincoli

Il Piano Regolatore Generale individua le porzioni di territorio (rappresentate in scala 1/10.000) in cui, per ragioni di instabilità dei versanti, di squilibrio nel regime delle acque, di negatività delle caratteristiche geotecniche dei terreni, gli interventi devono essere assoggettati a vincoli specifici.

A ciascuno di tali vincoli corrisponde una diversa classe di edificabilità, di cui agli art. seguenti.

In applicazione a quanto prevede l'art. 30 della L.R. 5/12/1977 n° 56 nel testo modificato ed integrato dalla L.R. 50 del 20/5/1980, la individuazione delle porzioni di territorio sottoposte ai vincoli, di cui ai seguenti artt. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4., costituisce modifica ai vincoli di cui al R.D.

L SINDACO

*Claudio Janicelli*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
TE: SEGRETARIO COMUNALE

*Teo Leoni* 18

30/12/1923 n° 3267 e al R.D. 13/2/1933 n° 215 che pertanto si intendono esplicitamente soppressi su tutte le aree residue.

La presenza o l'assenza di vincoli su una porzione di territorio non esime comunque i soggetti attuatori degli interventi su tale porzione di adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, anche attraverso provvedimenti non prescritti o normati.

#### Art. 4.1.2 - Vincolo di edificabilità nulla (V1)

Tale vincolo riguarda generalmente porzioni di territorio inedificato; comprende aree interessate da frane, cedimenti del terreno, faglie o frane non stabilizzate, precarie condizioni di stabilità dei pendii; oppure aree con profonde modificazioni antropiche (cave, discariche); oppure aree esondabili di fondovalle, conoidi attivi e comunque non incisi, tratti soggetti ad erosione torrentizia, fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

In tali porzioni di territorio sono ammissibili, oltre alla coltivazione, solamente interventi di recupero ambientale; sono pertanto vietate nuove opere o costruzioni e movimenti di terra; fanno eccezione solo i seguenti interventi di ricontratta pubblica utilità ed a seguito di rigorosi accertamenti geognostici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi, nell'ambito dei requisiti di sicurezza propria, e a non aggravare la situazione di rischio esistente:

- a) — opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, al regime e all'utilizzo delle acque;
- b) — opere attinenti al contenimento e al consolidamento dei versanti;
- c) — opere pubbliche non altrimenti localizzabili, attinenti alla viabilità, alla produzione e al trasporto dell'energia e alle telecomunicazioni;
- d) — attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 22/11/1978 n° 69
- e) — strade al servizio di attività agro-silvo-pastorali ed estrattive, autorizzate ai sensi della L.R. 4/9/1978 n° 57.

Negli edifici preesistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti possono essere attuati solamente se vi sono adeguate difese da erosioni ed esondazioni.

IL SINDACO

*Antonio Jannetta*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL SEGRETARIO COMUNALE

*Paolo Sam* 19

Art. 4.1.3. Vincolo di edificabilità parziale (V2)

Tale vincolo riguarda porzioni di territorio che presentano sfavorevoli condizioni litologiche e morfologiche, potenzialmente soggette a dissesti. Riguarda inoltre aree eccezionalmente esondabili a causa di venti meteorologici di straordinaria intensità.

L'edificazione è sconsigliata; la possibilità di interventi deve essere dimostrata a seguito di esame geologico, sia sulle aree circostanti che sull'area di intervento; sono da evitare anche modificazioni dell'uso attuale del suolo.

Nuove opere e nuove costruzioni potranno essere ammesse soltanto a seguito della realizzazione dei necessari interventi di sistemazione idrogeologica o di contenimento e consolidamento dei versanti, da definire in progetti di iniziativa pubblica, o aventi caratteristiche similari.

Fino alla esecuzione di tali interventi sono ammessi, alle stesse condizioni, gli interventi previsti all'articolo precedente per il vincolo V1.

Art. 4.1.4. Vincolo di edificabilità condizionata (V3)

Tale vincolo riguarda porzioni di territorio sul quale si individuano conoidi alluvionali poco incisi, accumuli detritici di versante non stabilizzati, ristagni d'acqua, aree acclivi con copertura di alterazione superficiale, aree le cui condizioni morfologiche ed idrogeologiche non sono del tutto favorevoli e con possibilità di limitati dissesti.

Tale vincolo riguarda aree parzialmente edificate o di prevista edificazione in base al presente P.R.G.

In esse sono ammesse nuove opere o nuove costruzioni o l'ampliamento delle costruzioni esistenti, a seguito di indagine geologica particolareggiata e nel rispetto di accorgimenti tecnici da definire ed illustrare nel progetto di accompagnamento della richiesta di concessione, contenente le indicazioni in merito alle prescrizioni necessarie ed alle eventuali opere di sistemazione.

L. SINDACO

*Carlo Fainetta*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E SEGRETARIO COMUNALE

*Teo Lorenzini*

(estratto di pagina 95)

Art. 4.3.7. - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua

Si richiama alle norme di cui all'articolo 29 della L.R. n° 56/77, la cui validità è intesa anche per i corsi d'acqua per i quali la fascia non è stata graficamente precisata nella planimetria dei vincoli idro-geologici.

~~Tali norme non si applicano negli abitati esistenti se difesi da adeguate opere di protezione.~~

Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto, si richiama quanto previsto al 4° comma dell'art. 4.3.3.

(estratto dell'Appendice - schede 5 - 7 - 14 - 15 - 16)

I SINDACO


*Claudio Jannetta*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Seo Le Bon* 21




FINESTRA

$$\frac{l}{h} = 0.65 \pm 0.05$$



PORTA  
PORTA-FINESTRA

$$\frac{l}{h} = 0.45 \pm 0.1$$




FINESTRINO

$$\frac{l}{h} = 1.00$$



TIPOLOGIE DELLE  
APERTURE ESTERNE  
ADERENTI AL  
TAGLIO  
TRADIZIONALE  
E CRITERI  
DI COMPOSIZIONE

RAPPORTI DIMENSIONALI  
DA OSSERVARE



CRITERI DI COMPOSIZIONE  
DELLE APERTURE

- d' : spazio minimo intercorrente fra le aperture: maggiore o uguale alla  $l$  della apertura maggiore
- d'' : la norma di cui sopra non si applica nel caso dei finestrini
- (a) : allineamento sulla verticale di un lato almeno
- (b) : allineamento sull'orizzontale del lato inferiore



MATERIALI

- 1 persiana a ventola in legno o grata a doghe verticali in legno scuro
- 2 serramenti in legno naturale e in alluminio anodizzato nero
- 3 ~~borde d'incasso esclusivamente in legno (possibilmente a doghe verticali)~~
- 4 finestrini con eventuale grata di semplice fattura


L SINDACO

*Carlo Jannetti*



IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO

*Paolo Ranzi*



**MODALITA' AMMESSE PER IL TAMPONAMENTO DELLE LOGGE NEGLI EDIFICI TRADIZIONALI**

il tampionamento è effettuato unicamente con serramenti in metallo (per chiudere minimi di spazio) ~~materiali sicuri (per rendere meno visibile)~~ posizionato nei due modi seguenti:

se D è minore di mL 3.50 il serramento può essere posto a filo interno, come ①

se D è maggiore di mL 3.50 il serramento deve essere arretrato di mL 1.20 minimi, come ②, restando in vista la ringhiera

nota:  
nel caso di logge del tipo con sola a volta (vedi caso C) può essere concesso il mantenimento in posizione ① qualunque sia la misura di D

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO  
*Claudio Farnetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Paolo...*

# CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

sulla base della delib. Consiglio  
 nazionale 19/12/1979 n°532-8700  
 S. del D.D.M.H. 1/2 Aprile 1968



EDIFICI ESISTENTI




NUOVE EDIFICAZIONI


E arretramenti per l'edificazione  
 R, arretramenti per le residenze  
 S sezione stradale

14

## STRADA A1




## STRADA A2




A.E.R. : aree edificabili residenziali  
 A.C. : aree di completamento  
 A.E. : aree di espansione  
 I.P. : impianti produttivi

IL SINDACO  
*Carlo Farnetti*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Paolo Bon*

STRADA B




A.E.R.

AC/AE/PA/T.

AA

STRADA C




A.E.R.

AC/AE/PA/T.


AA

L. SINDACO  
*Claudio Farnetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*P. OGNONE* 25

STRADA D<sub>1</sub>




A.E.R.

AC/AE/PI/IT

A.A.

STRADA E<sub>2</sub>




A.E.R.

AC/AE/PI/LT

A.A.

L. SINDACO  
Claudio Ferrinetti



PROVINCIA DI VERCELLI  
R.D.D.

## Variante introdotta

*(estratto di pagina 16 con integrazioni)*

### Art. 2.I.I. – Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi devono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di abitabilità, salvaguardando i valori architettonici ed edilizi del patrimonio di antica formazione ed eliminando gli aspetti in contrasto ambientale nel patrimonio di nuova formazione; pertanto:

- e) per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente di antica formazione, corrispondente all'architettura tipica locale o a qualificati aspetti di epoca successiva, è fatto divieto di:
- deturpare o eliminare gli elementi architettonici caratterizzanti, quali portali, logge, archi, volte, stipiti in pietra, cornicioni, affreschi o altre pitture murali;
  - eliminare manufatti di arredo ambientale quali pozzi, fontane, recinzioni della tradizione locale;
  - le parti eventualmente compromesse andranno nel tempo ripristinate, in conformità alla esigenza di omogeneità ambientale ed architettonica.
- d) per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente di recente formazione, ogni ulteriore intervento è sottoposto alla preliminare condizione di:
- sostituire quei materiali di finitura che risultino in contrasto con i materiali predominanti all'intorno;
  - eliminare manufatti che costituiscano elemento di forte antagonismo con aspetti ambientali del contesto.

*Per quanto riguarda l'aspetto esterno degli edifici, nell'ambito di interventi di manutenzione e/o recupero, sono ammesse tinte ricavate dalle terre naturali locali che vanno dall'avorio, all'ocra chiaro, al rosa antico tenue.*

*Sono espressamente vietate tinteggiature delle pareti esterne con colori di forte impatto, quali ad esempio rosso carminio, blu, verde, marrone, viola.*

*In ogni caso le proposte di colore delle facciate sono sottoposte, tramite D.I.A. o permesso di costruire a seconda del tipo di intervento al quale le proposte sono connesse, al giudizio da parte dell'Ufficio Tecnico e/o della Commissione Edilizia.*

L. SINDACO

*Luigi Jannelli*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Paolo Berni* 27

Appartiene ai compiti della Commissione Igienico edilizia (C.I.E.) l'accertamento del rispetto delle norme generali e particolari di cui al presente Capo I° nell'esame dei progetti, fornendo, se del caso, indicazioni ed orientamenti agli interessati per un'applicazione attiva e non formalistica delle presenti norme.

*(estratto di pagine 30 - 31 con integrazioni)*

**Art. 2.1.10. - Nuove costruzioni accessorie e manufatti di pertinenza alla residenza (NCa)**

Sono destinate a recepire esigenze e fabbisogni collaterali agli usi residenziali del suolo; si tratta quindi di costruzioni di pertinenza di edifici esistenti e quindi sul medesimo lotto, oppure autonome su lotto proprio, *purché adiacente al lotto principale sul quale insiste l'edificio di riferimento* e principalmente destinate a:

- autorimesse
- laboratori familiari
- depositi di attrezzi, di legna ed altri materiali
- ricoveri per animali domestici e da cortile

Per esse è richiesta la concessione ai sensi della Legge 10/77 oppure l'autorizzazione per i casi ammessi dalla Legge 94/82.

Le condizioni generali di ammissibilità (con le sole eccezioni indicate caso per caso negli articoli che seguono) sono le seguenti:

- che, nei casi di costruzioni fuori terra, vengano impiegate forme e materiali coerenti con quanto proposto nei grafici in appendice (numeri 11 e 13) con il colmo del tetto parallelo al lato più lungo e con esclusione perciò dei prefabbricati in lamiera od in calcestruzzo o altri materiali incompatibili, sulle facce viste;

- che, nei casi di costruzioni addossate ad edifici esistenti, le forme ed i materiali da adottare dovranno essere coerenti con essi;

IL SINDACO

*Antonio Fainetto*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE  
*Paolo Bon* 28

- che, nei casi di costruzioni completamente interrato, siano coperte da uno strato di terra vegetale dello spessore minimo di cm. 60 dolcemente raccordato al terreno circostante su tutti i lati, escluso solo quello di accesso;

- che, nei casi di costruzioni su terreno in pendenza, lungo le strade e non, vengano rispettati i modi prescritti nel grafico in calce al foglio n° 10 in Appendice.

I parametri da rispettare sono i seguenti:

- Q : rapporto massimo di copertura = 1/2 S1  
H : altezza massima = ml. 2,70  
de : distanza minima dai confini = ml. 3,00 oppure nulla  
df : visuale libera minima = ml. 3,00  
ds : distanza minima dai cigli  
di strade pubbliche o di  
uso pubblico = ml. 4,50

Le costruzioni in oggetto, quando siano di pertinenza di edifici esistenti e quindi sul medesimo lotto o su lotti adiacenti, sino alla misura di una per tipo o di una per ogni unità immobiliare e sino ai limiti dimensionali indicati ai seguenti punti a) e b), sono considerate "in franchigia" e cioè non costituiscono volume (V), né superficie lorda utile (Sa), ma solo superficie coperta (Sc).

a) autorimesse

- limite dimensionale per cadauna = mq. 20 di superficie netta

b) laboratori familiari, depositi di attrezzi, di legna ed altri materiali, ricoveri per animali domestici o da cortile, tettoie aperte con requisiti di stabilità e di durata, serre familiari

- limite dimensionale per cadauna = mq. 25 di superficie netta

- i pannelli solari, e le altre apparecchiature tecnologiche isolate per la produzione di energia alternativa, sono ammesse sulle aree libere soltanto se collocate in modo da inserirsi nell'ambiente circostante; nel caso dei nuclei di

L SINDACO

*Carlo Faniello*



SECRETARIO COMUNALE

*Paolo B...*

29

antica formazione sono ammesse solo se incorporate organicamente nelle linee architettoniche dell'edificio.

*(estratto delle pagine 47 - 48 con integrazioni)*

Art. 3.1.4. - Aree per la viabilità

~~Il P.R.G. individua le aree destinate alla viabilità esistenti ed in progetto secondo la classificazione assunta dalla Regione Piemonte per il Piano Regionale delle Comunicazioni e dei Trasporti di cui alla D.C.R. del 19 dicembre 1979 n° 532-8700, come segue:~~

~~STRADA A1 — interpodereale oppure strada per la quale, in sede di apposito piano di settore per la viabilità o di strumento urbanistico esecutivo si prevede l'utilizzazione a senso unico permanente alternato.~~

~~STRADA A2 — in collina o in montagna (esterna od interna ai centri abitati) oppure di distribuzione capillare.~~

~~STRADA B — di distribuzione urbana secondaria oppure esterna al territorio urbano.~~

~~STRADA C — di distribuzione urbana primaria o di collegamento tra centri urbani o insediamenti consistenti.~~

~~STRADA D1 — di collegamento intercomunale o comprensoriale a scorrimento veloce.~~

~~STRADA E2 — di livello comprensoriale o sovra-comprensoriale, per elevate frequenze di traffico a scorrimento veloce con accessi selezionati e attrezzati.~~

~~Le presenti norme definiscono, per ogni tipo di strada, le caratteristiche dimensionali, gli allineamenti per le recinzioni e per la edificazione, secondo il prospetto in calce al presente articolo.~~

~~La planimetria del P.R.G. individua e classifica le strade di tipo B, C, D1, E2; tutte le altre s'intendono appartenenti alla classificazione di strada A2 con la sola eccezione per le strade d'uso rurale (interponderali o di collegamento dei poderi alla viabilità ordinaria e/o ai centri~~

L SINDACO

*Carlo Janinetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E SEGRETARIO COMUNALE

*Paolo Berni*

abitati ed agli insediamenti), nei tratti esterni al territorio urbano e agli insediamenti di tipo extragricolo previsti nel territorio extraurbano.

**Il P.R.G.C. individua le aree destinate alla viabilità esistenti ed in progetto secondo la classificazione del "Nuovo Codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. ed i. e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della strada, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. ed i.**

**STRADE "C" - strade extraurbane secondarie**

**STRADE "F vicinali" - strade vicinali**

**La planimetria del P.R.G.C. individua e classifica le strade di tipo "C" e "F vicinali" con apposita simbologia grafica.**

**Per quanto attiene le fasce di rispetto stradali si fa esplicito rimando al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della strada, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. ed i. - agli artt. 26-27-28.**


**In particolare nel territorio comunale di Guardabosone i tipi di strade individuate impongono le seguenti distanze:**

**1. fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:**

- 30 m. per le strade di tipo "C"
- 10 m. per le strade di tipo "F vicinali"

**2. fuori dai centri abitati, come definiti ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.R.G.C., nel caso che detto P.R.G.C. sia suscettibile di**

IL SINDACO  
*Antonio Fenucci*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
P. SEGRETOARIO COMUNALE

*Bolebon* 31

**attuazioni dirette, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:**

**- 10 m. per le strade di tipo "C"**

**3. le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non possono essere inferiori a:**

**- 3 m. per le strade di tipo "C" e "F vicinali"**

**4. le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade dovranno seguire, a giudizio della Commissione Edilizia, gli allineamenti preesistenti, in mancanza di tali riferimenti tale distanza minima sarà di m. 5**


**5. le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, dovranno seguire, a giudizio della Commissione Edilizia, gli allineamenti preesistenti, è comunque fatta salva la distanza minima di m. 1**

I nuovi tracciati indicati nel piano possono subire variazioni non sostanziali in sede di prog. esecutivo, senza che tali variazioni comportino variante di piano; analogamente, in sede di piano di settore, potranno essere introdotte variazioni alla classificazione assegnata alle strade.

Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate in sede esecutiva potranno non essere acquisite dell'Ente Pubblico; esse sono comunque edificabili.

All'interno dei centri abitati e degli insediamenti ad essi contigui, gli allineamenti per la edificazione potranno adeguarsi agli allineamenti preponderanti in atto nelle parti già edificate.

**IL SINDACO**  
*Guido Farnelli*



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Peola Ram* 32

Le aree di arretramento delle recinzioni di cui all'art. 2.3.5. precedente dovranno essere disposte a verde e/o con marciapiede, a cura del proprietario frontista; l'impegno è connesso alla richiesta di concessione per l'esecuzione delle recinzioni o per il loro rifacimento.

PROSPETTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

(sulla base della Deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 1979 n° 532-8700 e dei DD.MM. 1 e 2 aprile 1968) con riferimento all'art. 3.1.4. delle norme di attuazione.

~~Le presenti norme vengono inoltre adoperate al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. ed i. (Nuovo Codice della Strada) pertanto per le costruzioni e le recinzioni nelle aree agricole varranno le distanze dai manufatti stradali indicate sul regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. ed i.); valgono invece le indicazioni della seguente tabella per quanto riguarda il complesso delle zone perimetrare.~~

~~Al fini del riconoscimento della tipologia stradale, così come individuata dal Nuovo Codice della Strada, nel territorio comunale di Guardabosone si intende che le strade provinciali sono di tipo F mentre tutte le altre strade sono di tipo F bis (art. 2 punto 3 D.Lgs. 285/92) riconducibili a queste ultime per le distanze alle lett. e punto 2 e lett. b punto 4 dell'art. 26 del suddetto regolamento di attuazione.~~

CLASSIFICAZIONE	LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA	N° DELLE CORSE	LARGHEZZA DELLA BANCHINA O DEL MARCIPIEDE	ALLINEAMENTO IN ARRETRAMENTO DALLA MEZZERIA STRADALE							
				N.A.R.		A.E.R.		A.C.-A.B. EP-LF-		A.A.	
				E	R	E	R	E	R	E	R
A1	3.00	1	0.50	≡	≡	≡	3.50	7.00	3.50	22.00	5.50
A2	5.50	2	0.75	≡	≡	≡	5.00	8.50	5.00	23.50	5.00
B	6.00	2	1.00	≡	≡	≡	5.50	9.00	5.50	24.00	5.50
C	7.00	2	1.25	≡	≡	≡	6.25	12.25	6.25	24.75	6.25
D1	7.50	2	1.50	≡	≡	≡	6.75	12.75	6.75	25.25	6.75
E2	14.50	4	1.50	≡	≡	≡	10.25	16.25	10.25	48.75	10.25

Nota: le lettere in codice sono le seguenti:

IL SINDACO  
*Claudio Jaminetto*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È

*Paolo Bonzi*

- NAF — nucleo di antica formazione
  - A.E.R. — aree edificate residenziali
  - A.C. — aree di completamento
  - A.E. — aree di espansione
  - I.P. — impianti produttivi
  - I.T. — impianti terziari
  - A.A. — aree agricole
  - B. — arretramenti per la edificazione
  - P. — arretramenti per la recinzione
- Il simbolo = significa coincidenza con gli allineamenti preesistenti

*(estratto di pagina 51 con integrazioni)*

**Art. 3.2.1. – Nuclei di antica formazione (NAF)**

[...]

**5) Disposizioni particolari:**

- nelle aree libere non è ammessa alcuna nuova costruzione così come definita ai precedenti art. 2.1.8. – 2.1.9.
- ogni intervento deve essere eseguito con l'applicazione di forme e di materiali aderenti alla tradizione (vedi grafici illustrativi – fogli 1-10 Appendice)
- le costruzioni accessorie sono ammesse se ricavate negli edifici esistenti oppure addossate ad essi secondo i criteri prescritti nei grafici in Appendice (foglio 10) oppure completamente interrate secondo i criteri prescritti al precedente art. 2.1.10. i cui parametri sono da osservare soltanto per quanto attiene l'altezza (H) in tutti i casi, e la distanza dal ciglio stradale (ds) nei casi in cui non siano ricavate negli edifici esistenti; per ogni altro parametro si applicano le norme del Codice Civile;
- in caso di formazione di nuovi accessi veicolari ed in relazione al livello di rischio relativo all'immissione del veicolo sulla strada, il Sindaco potrà imporre arretramento o posizionamento dell'accesso o negare la concessione.
- Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento o di ristrutturazione, l'estradosso del manto di copertura dovrà essere previsto in tegole di cotto naturale;
- I portoni delle nuove autorimesse ricavate all'interno del NAF dovranno essere o interamente in legno o con struttura metallica rivestita in legno;
- L'istallazione di nuove parabole satellitari è sottoposta a D.I.A. e dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

**L. SINDACO**

*Cludio Jaminetto*



UFFICIO REGIONALE DEL PROCEDIMENTO  
 TRIBUTARIO CONCILIATIVO

*Paolo* 34

- dovranno essere tinteggiate con colori facilmente mimetizzabili nell'ambiente
- non dovranno essere posizionate sui fronti degli edifici prospicienti spazi pubblici o consortili

N.B. Le parabole esistenti alla data della presente variante dovranno adeguarsi alle norme di cui sopra.

*(estratto di pagina 69 con integrazioni)*

**Art. 3.4.5. - Impianti turistici di tipo extra-alberghiero (ITEA)**

~~Per le abitazioni temporanee o stagionali (2<sup>a</sup> casa) esistenti o di nuova costruzione la normativa da rispettare è quella dettata ai precedenti art. 3.2.2. e 3.2.3., elevando il parametro per aree a verde e per il gioco e lo sport a 20 mq/ab in caso di strumento urbanistico esecutivo.~~

~~Per i campeggi e i villaggi turistici la normativa è quella dettata dalla L.R. 31/8/1979 n° 54, che fissa i tipi, le funzioni, gli spazi, i parametri, la modalità di intervento è il Piano esecutivo convenzionato di cui all'art. 5.12. lettere c), d).~~

*L'unico uso consentito per questa zona, nel rispetto dei vincoli imposti dalla verifica idrogeologica, è quello di area a pic-nic.*

*Gli interventi ammessi sono quelli connessi con la miglior fruizione e razionalizzazione del suolo senza opere edili.*

*(estratto delle pagina 73 con integrazioni)*

**CAPO 5° - USI AGRICOLI**

**Art. 3.5.0. - Generalità**

Le aree destinate ad attività agricole sono indicate agli Artt. seguenti secondo la classificazione di cui all'art. 25 della LR 56/77; le norme ivi contemplate si applicano alle aree con le colture in atto al momento della richiesta della concessione.

IL SINDACO

*Candio Jannetta*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
SECRETARIO COMUNALE

*Teale Boni 35*

La classificazione e la normativa di cui agli articoli seguenti segue comunque quanto dispone l'art. 25 della L.R. 56/77, con l'avvertenza che eventuali discordanze con il Piano Zonale di Sviluppo Agricolo di cui alla L.R. 20/78 costituiranno automatica "richiesta di variante al P.R.G.I." da recepire nelle forme e con le procedure della L.R. 56/77.

Nelle aree per usi agricoli sono consentite ovunque opere di bonifica del suolo ed il passaggio di opere di urbanizzazione a rete al servizio del territorio urbano o di collegamento tra parti di esso; sono inoltre consentite, *anche ai non conduttori agricoli*, costruzioni accessorie (NCa) di cui al prec. Art. 2.1.10..

*Nelle aree per usi agricoli, con esclusione di quelle inedificabili, è inoltre consentita, in documentate situazioni di necessità ed a giudizio dell'Ufficio Tecnico e/o della Commissione edilizia comunale, la costruzione di piccoli depositi attrezzi agricoli riconducibili formalmente alle previsioni di cui alla pag. 13 dell'appendice alle presenti norme e con una superficie lorda massima di mq. 10 ed una superficie coperta massima di mq. 15. Dette costruzioni accessorie dovranno rispettare i caratteri generali e i parametri di cui all'art. 2.1.10. delle presenti norme **ad eccezione del parametro Q: rapporto massimo di copertura che per questo particolare tipo di costruzioni accessorie sarà del 2% della Superficie fondiaria del lotto di pertinenza.** Saranno assentiti tramite permesso di costruire non oneroso anche a soggetti diversi dai conduttori agricoli.*

Il volume edificabile per le abitazioni rurali, ammesse nelle singole aree ad usi agricoli in base agli artt. seguenti, è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati.

È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.

L SINDACO

*Antonio Jannetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SECRETARIO COMUNALE

*Bolebon*

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc..

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del presente articolo, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati tra i beni culturali.

(sostituisce le pagine 85 – 88)

#### Titolo IV – VINCOLI

#### Capo I° - VINCOLI IDRO-GEOLOGICI: CLASSI DI IDONEITA'

#### Art. 4.1.1. - Classe I

#### Definizione

IL SINDACO

*Carlo Taninetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIÙ SEGRETARIO COMUNALE

*Paolo Romagnoli*

37

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D. M. 11/03/1988.

#### Note

Nel territorio di Guardabosone non esistono aree in classe I.

#### Art. 4.1.2. - Classe II

##### Definizione

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, idrogeologica o idraulica possono essere agevolmente operate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o di un intorno ad esso omogeneo. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

##### Note

Aree edificate e non edificate. Pericolosità geomorfologica moderata

Sono compresi in questa classe:

- aree con pendenza compresa tra 15% - 25%
- aree non esondabili o esondabili per  $Tr > 200$  anni con acque di bassa energia
- aree prive di dissesti
- terreni con caratteristiche geotecniche generalmente buone ma con possibilità di variazioni locali
- aree interessate da oscillazione della falda sino a quote prossime al piano di campagna

##### Normativa

La classe II può essere suddivisa in sottoclassi a seconda della predominanza di un fattore geomorfologico oppure alla presenza di uno o più fattori geomorfologici condizionanti l'edificabilità.

#### Classe IIa

SINDACO

*Carlo Jannetto*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Paolo B...*

### Definizione

Porzioni di territorio nelle quali è presente una sola e moderata condizione di pericolosità geomorfologica, idrogeologica o idraulica che può essere agevolmente superata attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o di un intorno ad esso omogeneo. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

### Normativa

a) Agli atti progettuali dovrà essere allegata una relazione geologico-tecnica relativa al singolo lotto e ad un intorno significativo, contenente l'indicazione della presenza o meno della falda superficiale e di sue eventuali oscillazioni, la sua profondità. Caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione usufruendo di dati bibliografici, di cui occorre citare la fonte, o di pozzetti esplorativi, con eventuali approfondimenti (prove penetrometriche...) a discrezione del tecnico incaricato dell'indagine, tenendo conto dell'entità dell'intervento e delle conoscenze già acquisite sulla zona in oggetto. Per gli interventi su pendio verifica di stabilità nelle condizioni naturali e di progetto. Per le aree di fondovalle o poste in vicinanza di corsi d'acqua si dovranno affrontare anche gli aspetti idraulici e idrologici.

b) Espletato quanto previsto al punto precedente, nelle aree ascritte in classe IIa sono compatibili tutti gli interventi di trasformazione urbanistica.

### Classe IIb

#### Definizione

Porzioni di territorio nelle quali sono presenti o possibili più condizioni di pericolosità geomorfologica, idrogeologica o idraulica che possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o di un intorno circostante significativo. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

IL SINDACO

*Antonio Fainello*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SEGRETARIO COMUNALE

*Paolo Berni*

### Normativa

a) Agli atti progettuali dovrà essere allegata una relazione geologico-tecnica relativa al singolo lotto e all'intorno ritenuto significativo, contenente l'indicazione della presenza o meno della falda superficiale e di sue eventuali oscillazioni, la sua profondità. I terreni di fondazione andranno caratterizzati dal punto di vista geotecnico usufruendo dei dati ricavati da pozzetti esplorativi e/o prove penetrometriche appositamente eseguite. Per le opere di modesta entità è consentito fare riferimento ad indagini geognostiche eseguite nei terreni circumvicini riportando gli opportuni riferimenti; per interventi significativi (edifici plurifamigliari, capannoni, strade in rilevato o su viadotto...) i parametri geotecnici dovranno essere ricavati mediante prelievo ed analisi di campioni di terreno ed esecuzione di opportuni accertamenti geognostici (prove penetrometriche, su piastra... ). Per gli interventi su pendio verifica di stabilità nelle condizioni naturali e di progetto. Per le aree di fondovalle o poste in vicinanza di corsi d'acqua si dovranno affrontare anche gli aspetti idraulici e idrologici.

b) Espletato quanto previsto al punto precedente, nelle aree ascritte in classe IIb sono compatibili tutti gli interventi di trasformazione urbanistica.

### Art. 4.1.3 – Classe III

#### Definizione

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa, la previsione di interventi di riassetto a tutela del patrimonio esistente.

#### Note

Questa classe comprende, oltre alle aree urbanizzate, ben definite e dettagliatamente studiate (Classe IIIb), gli estesi versanti collinari o montani marginali ai contesti antropici (Classe IIIa). Comprende ancora le aree edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile una ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente (Classe IIIc): Si evidenzia che nel territorio di Guardabosone non si sono riscontrate situazioni ascrivibili alla classe IIIc.

IL SINDACO

*Claudio Janninetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E SEGRETARIA COMUNALE

*Paolo...*

### Normativa

- a) Cambi di destinazione d'uso degli immobili – Nei territori di cui alle classi III non devono essere consentiti cambi di destinazione d'uso che implicino un aumento del rischio. Nel caso di modesti interventi (adeguamenti di legge, interventi interni) può essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d'uso solo a seguito di indagini puntuali che dettagliano il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare e verifichino, dopo la loro realizzazione, l'avvenuta riduzione del rischio.
- b) Revisione delle classi in futuri Piani o Varianti – Non è possibile riclassificare le aree in IIIa e IIIb in classi di minore pericolosità. Al contrario, l'accadimento di eventi naturali o l'acquisizione di nuove informazioni possono comportare la riduzione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica precedentemente individuata
- c) Campeggi – E' esclusa la realizzazione di nuovi campeggi.

La classe III è stata suddivisa nelle due sottoclassi che seguono.

### Classe IIIa

#### Definizione

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dall'articolo 31 della L.R. 56/77.

#### Note

Are non edificate. Pericolosità geomorfologica da media a molto elevata.

Sono comprese in questa classe:

- aree dissestate o potenzialmente dissestabili
- aree soggette a pericolo valanghe
- aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia
- fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 56/77 e R.D. 523/04

### Normativa

Sono ammessi unicamente:

IL SINDACO

*Claudio Fainetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
RE SEGRETARIO COMUNALE

*Roberto*

- opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e corsi d'acqua
- opere di captazione di acque da pozzi, sorgenti, derivazioni
- attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e relative strade di servizio
- opere di viabilità e loro opere accessorie: ponti, opere di sostegno...
- strade di servizio ad attività agro-silvo-pastorali e piste tagliafuoco
- interventi di demolizione senza ricostruzione
- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con le norme di tutela
- opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili: impianti di depurazione, elettrodotti, impianti di telecomunicazione, opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti al regime idraulico, derivazioni d'acqua e altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi.

Ai sensi dell'articolo 6.2 della note esplicative alla circolare 7/lap si rammenta che "considerata la scala alla quale vengono sviluppate le indagini di piano regolatore, con particolare riferimento ad ampi versanti montani e collinari, marginali ai contesti urbani, non è talvolta possibile o di interesse individuare nel dettaglio i singoli edifici isolati in essi compresi". Ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o quiescente, si potrà consentire la manutenzione dell'esistente ed eventuali ampliamenti funzionali (adeguamenti di legge o igienico-funzionali) e di ristrutturazione. In questi casi le ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati, a livello di singola concessione edilizia, all'esecuzione di studi di compatibilità geologica, geomorfologica... mirati alla definizione delle locali condizioni di pericolosità e rischio e alla prescrizione di accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Nelle aree interessate da dissesti attivi o quiescenti è possibile la manutenzione ordinaria; quella straordinaria è possibile unicamente se finalizzata alla minimizzazione del rischio.

Per quanto concerne le attività agricole posizionate su versanti o in prossimità del reticolo idrografico, in assenza di alternative praticabili, si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e

IL SINDACO

*Guido Jaminette*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Paola Ben* 42

residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 16/URE e dal D.M. 11/03/88. La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Quanto sopra detto vale solo per aree che non presentino dissesti attivi, quiescenti o incipienti.

### Classe IIIb

#### Definizione

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente.

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'articolo 31 della L.R. 56/77.

Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione o minimizzazione della pericolosità.

Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti.

#### Note

Aree edificate. Pericolosità geomorfologica da media a molto elevata.

L'amministrazione comunale dovrà predisporre apposito cronoprogramma per la realizzazione delle opere di riassetto del territorio e valendosi di strutture sue proprie o istituendo una apposita commissione interdisciplinare, dovrà procedere a periodici controlli dello stato delle opere di presidio esistenti, stato che dovrà essere certificato. Il cronoprogramma, a seconda delle situazioni, potrà prevedere misure non strutturali quali:

- a) attività di previsione e sorveglianza
- b) regolamentazione dell'uso del suolo

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO  
*Carlo Jamico*



*Paolo R...*


- c) *mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici*
- d) *predisposizione del piano di Protezione Civile*
- e) *adozione di specifiche norme tecniche da definire per ogni singolo intervento*

*o strutturali, quali:*

- f) *realizzazione di nuove opere di difesa, potenziamento e/o completamento di opere esistenti*
- g) *gli interventi di riassetto e difesa del patrimonio esistente non possono essere risolti attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante, ma devono essere affrontati mediante interventi di riassetto globale.*
- h) *Sia per le opere di difesa esistenti che per quelle di futura realizzazione, è necessario che le decisioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Amministrazione siano supportate da documentazione tecnica specifica che definisca la valenza tecnica-urbanistica di dette opere ed il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che risulterà necessaria al loro mantenimento*
- i) *L'attuazione delle previsioni urbanistiche in merito a nuove opere o nuove costruzioni potrà essere avviata solo quando l'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti avranno completato l'iter degli interventi necessari. La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la minimizzazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) sarà gestita dall'Amministrazione Comunale. Si può ipotizzare che gli interventi di riassetto (opere pubbliche o di pubblico interesse, misure strutturali e non strutturali di cui al P.A.I.) possano essere realizzati anche da uno o più soggetti privati, purchè l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'ente pubblico, e dovranno comunque fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione alla effettiva eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.*
- j) *in assenza di interventi di riassetto vi sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico: questo va inteso in senso generale, in funzione del grado di pericolo, della possibilità di mitigazione del rischio e in relazione al numero di abitanti già presenti nella zona.*

**IL SINDACO**

*Carlo Faninetti*



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

IL 08/08/2014

*Paolo...*

1. Nelle aree interessate da dissesti attivi o quiescenti (Fa e Fq del P.A.I.) sono ammesse la manutenzione ordinaria e la straordinaria solo se finalizzata alla minimizzazione del rischio.
2. Nelle aree prive di dissesti a seguito delle indagini di dettaglio, sono accettabili gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti e gli adeguamenti igienico-funzionali: ad esempio, è possibile la realizzazione di nuovi locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi... escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative.
3. Nelle aree soggette alla dinamica fluviale definite come EeA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3ter del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279 convertito in L. 11 dicembre 2000 n. 365 sono consentite esclusivamente:
  - interventi di demolizione senza ricostruzione
  - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457
  - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumenti del carico insediativo
  - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela
  - i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904
  - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica
  - le opere di difesa, sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni
  - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili a relativi

L SINDACO

*Antonio Jannetto*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E SEGRETARIO COMUNALE

*Paolo B...* 45

impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti

- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di smaltimento delle acque reflue

- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del P.A.I., limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti di tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dall'art. 6 del suddetto D.Lgs.

4. Nelle aree EbA, oltre agli interventi possibili per la classe Eea, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457, senza aumenti di superficie e di volume

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamenti igienico-funzionali

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue

- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quando esso risultante indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia negli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati ad uno studio di compatibilità con il P.A.I. validato dalla autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 del suddetto

L. SINDACO

*Antonio Ferrinetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCESSIONAMENTO

P. SEGRETARIO COMUNALE

*Paolo B...*

5. Nelle aree di tipo EmA non potranno essere realizzati piani interrati, gli edifici dovranno essere realizzati prevedendo una sopraelevazione rispetto all'attuale piano di campagna e posti ad una quota compatibile con la piena di riferimento duecentennale e non dovranno determinare un incremento del rischio per gli edifici esistenti; l'utilizzo di tali ambiti sarà giustificabile solo qualora non sia ragionevolmente possibile l'individuazione di aree a minore pericolosità o per interventi non localizzabili altrove nell'ambito del territorio comunale.

#### Normativa

Articolazione della classe IIIb – La Nota Tecnica Esplicativa al punto 7.1 recita "Si ritiene che possano essere previste delle suddivisioni all'interno della Classe IIIb". Tali suddivisioni, esposte al punto 7.8, sono funzione delle diverse tipologie dei processi di dissesto, delle caratteristiche delle opere presenti e del rischio idrogeologico conseguente.

Divieto di declassazione – La classe IIIb è applicata obbligatoriamente alle aree ad elevata dinamicità (conoidi, aree inondabili da acque ad elevata energia...) in cui non è ensabile che le misure di intervento, anche di elevata efficienza, possano risolvere in via definitiva le problematiche presenti. Tali interventi necessiteranno nel etmpo di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria o di ulteriori opere di miglioramento. Per tali motivazioni l'esecuzione di interventi di riassetto non può consentire la declassazione delle aree interessate.

#### R.M.E. Aree a rischio molto elevato

L'area R.M.E./267/2001 individuata lungo il corso del Torrente Sessera a confine con il comune di Borgosesia, zona Salumificio Portalupi, viene normata secondo quanto previsto al "Titolo IV – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" art. 48 – 49 – 50 – 51 del P.A.I.

#### Sottoclasse IIIb2

##### Definizione

A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

*Claudio Fumicelli*



IL SEGRETARIO

*Roberto*

47

### Note

Aree edificate talvolta anche protette da opere di difesa. Pericolosità geomorfologica media.

Sono comprese in questa sottoclasse:

- aree potenzialmente coinvolte da inondazioni a bassa energia e per  $Tr > 200$  anni, che comportino limitati fenomeni di erosione, trasporto o deposizione
- aree potenzialmente interessate da rotolamenti a bassa velocità di piccoli isolati frammenti rocciosi
- aree prossime a movimenti franosi inattivi o quiescenti

### Normativa

In assenza di opere di riassetto saranno consentiti gli interventi di cui alle norme generali della classe IIIb ai punti j1) – j2) – j3) – j4)

Dopo l'adozione delle opere di riassetto, saranno inoltre consentiti la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.

La documentazione progettuale dovrà comprendere uno studio geologico che, dopo aver approfondito l'analisi del territorio, valuti la fattibilità e l'opportunità degli interventi, definisca una tipologia di intervento compatibile con le caratteristiche del territorio, verifichi la stabilità dell'insieme di opere – versante, indichi le modalità costruttive.

### Sottoclasse IIIb3

#### Definizione

Aree edificate prive di adeguate opere di difesa o comunque insufficienti sulle quali, a seguito della realizzazione di opere di riassetto, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative o completamenti.

### Note

Aree edificate. Pericolosità geomorfologica elevata.

Sono da ascrivere a questa sottoclasse:

- aree interessate da frane quiescenti

L SINDACO

*Claudio Jaminetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Paolo B...*

- aree potenzialmente coinvolte da esondazioni di tipo EbA e dissesti di carattere torrentizio con fenomeni di alta energia
- aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi, parzialmente protetti da opere di difesa o di sistemazione a monte

Interventi globali di riassetto sono accessori per ridurre o minimizzare il rischio; gli interventi locali hanno un'efficacia solo parziale e pertanto non sono sufficienti a eliminare o minimizzare il rischio.

#### Normativa

In assenza delle opere di riassetto saranno consentiti gli interventi di cui alle norme generali della classe IIIb punti j1) – j2) – j3) – j4)

A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile, tenuto conto delle risultanze di studi geologici-geomorfologici e/o idrogeologici, solo un modesto incremento del carico antropico senza aumenti di superfici e di volumi; da escludersi nuove unità abitative o completamenti.

La documentazione progettuale dovrà comprendere uno studio geologico che, dopo avere approfondito l'analisi del territorio, valuti la fattibilità e l'opportunità degli interventi, definisca una tipologia di intervento compatibile con le caratteristiche del territorio, verifichi la stabilità dell'insieme delle opere-versante, indichi le modalità costruttive.

#### Sottoclasse IIIb4

##### Definizione

Comprende aree edificate prive di adeguate opere di difesa, sulle quali, anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun aumento del carico antropico.

##### Note

Aree edificate. Pericolosità geomorfologica molto elevate.

Appartengono a questa sottoclasse:

- aree interessate da frane attive

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**L SINDACO**

*Carlo Janninetti*



*Paolo B...* 49

- aree soggette ad esondazioni EeA e dissesti di carattere torrentizio con trasporto di masse sui conoidi
- aree di conoidi attivi o potenzialmente attivabili

Normativa

Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento antropico. Sono consentiti unicamente gli interventi previsti ai punti j1) – j2) – j3) delle norme generali previste per la classe IIIb.

(estratto di pagina 95 corretta e integrata)

Art. 4.3.7. – Fascia di rispetto dei corsi d'acqua

Si richiama alle norme di cui all'articolo 29 della L.R. n° 56/77, la cui validità è intesa anche per i corsi d'acqua per i quali la fascia non è stata graficamente precisata nella planimetria dei vincoli idro-geologici.

~~Tali norme non si applicano negli abitati esistenti se difesi da adeguate opere di protezione.~~

Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto, si richiama quanto previsto al 4° comma dell'art. 4.3.3. dalle norme di cui al Titolo IV Capo 1° - Vincoli idro-geologici: classi di idoneità.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua minori, si mantiene valida la distanza di 10 metri prevista dal R.D. n. 523/1904. I corsi d'acqua fasciati sono stati indicati con linea azzurra nella Carta di Sintesi.

Detta norma va applicata congiuntamente a quanto segue:

- divieto di intubamento degli alvei
- inedificabilità degli alvei lungo l'intero tratto dai settori di confluenza alla testata degli impluvi.

IL SINDACO

*Antonio Jannetto*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IV SEGRETARIO COMUNALE

*Paolo B...*

- per le opere di attraversamento vale quanto previsto all'art. 19 delle N.d.A. del P.A.I.
- per gli impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile, all'art. 19 bis delle N.d.A. del P.A.I.
- per l'adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali, all'art. 21 delle N.d.A. del P.A.I., viene comunque imposta una fascia di rispetto di almeno 5 metri entro la quale vige il divieto di qualsiasi edificazione

(integrazione delle norme di cui al titolo IV capo 3°)

Art. 4.3.9. – Distanza dalle scarpate e dagli orli morfologici

La distanza dalle scarpate deve essere di almeno 10 metri, eventuali variazioni in diminuzione, proponibili solo per scarpate che non presentano episodi di instabilità potenziali, passati o in atto e per interventi non localizzabili, potranno essere ammessi a seguito di presentazione di un accurato studio geologico-tecnico del materiale costituente la scarpata. In ogni caso la distanza non potrà essere inferiore ai 5 metri.

(estratto dell'Appendice – schede 5 - 7 - 14 - 15 - 16)

IL SINDACO


*Claudio Faminetto*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Paolo Basso*



TIPOLOGIE DELLE APERTURE ESTERNE ADERENTI AL TAGLIO TRADIZIONALE E CRITERI DI COMPOSIZIONE

FINESTRA

$$\frac{l}{h} = 0.65 \pm 0.05$$



PORTA  
PORTA-FINESTRA

$$\frac{l}{h} = 0.45 \pm 0.1$$

FINESTRINO

$$\frac{l}{h} = 1.00$$

RAFFORTI DIMENSIONALI DA OSSERVARE



CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE APERTURE

- d' : spazio minimo intercorrente fra le aperture: maggiore o eguale alla  $l$  della apertura maggiore
- d'' : la norma di cui sopra non si applica nel caso dei finestrini
- ① : allineamento sulla verticale di un lato almeno
- ② : allineamento sull'orizzontale del lato inferiore

MATERIALI

- 1 persiana a ventola in legno o anà e cicche verticali in legno scuro
- 2-3 serramenti e porte d'ingresso in legno (in particolari casi è ammesso l'uso di materiali alternativi a giudizio dell'Ufficio Tecnico e/o della Commissione Edilizia)
- 4 finestrini con eventuale grata di semplice fattura


IL SINDACO

*Claudio Farnetti*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Paolo Berni* 52



**MODALITA' AMMESSE PER IL TAMPONAMENTO DELLE LOGGE NEGLI EDIFICI TRADIZIONALI**

il tamponamento è effettuato unicamente con serramenti in legno di piccolo spessore a ampie specchiature (in particolari casi è ammesso l'uso di materiali e forme alternativi a giudizio degli organi comunali) posizionati nei due modi seguenti:

se  $D$  è minore di  $mL 3,50$  il serramento può essere posto a filo interno, come ①

se  $D$  è maggiore di  $mL 3,50$  il serramento deve essere arretrato di  $mL 1,20$  minimi, come ②, restando in vista la ringhiera

nota:

nel caso di logge del tipo con solai a volta (vedi caso C) può essere concesso il mantenimento in posizione ① qualunque sia la misura di  $D$

COMUNE DI SANIACO  
 Claudio Fainelli



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Paolo Basso

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

in attuazione della deliberazione del Consiglio Municipale n. 19/12/1979 n. 532 - 8700 e del D.D.M.M. n. 1/2 Aprile 1980




EDIFICI ESISTENTI




NUOVE EDIFICAZIONI

E: ampliamento per l'edificazione  
R: arretramento per la recinzione  
S: sezione stradale

**STRADA A1**





**STRADA A2**



L. SINDACO  
*Carlo Janinelli*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il SEGRETARIO COMUNALE  
*Leo Lorenzini*




IL SINDACO  
*Antonio Jannicelli*



IL SINDACO COMUNALE  
*Paolo...* 55

DA D1




A.E.R.

AC/AE/IP/IT

A.A.

distanze previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m. ed i.e. relative regolamento di attuazione

DA E2



A.E.R.

AC/AE/IP/IT

A.A.

Handwritten signature and stamp

3) ESTRATTO DELLA CARTOGRAFIA DI PIANO  
MODIFICATO SULLA BASE DELLA  
PRESENTE VARIANTE E CON  
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI  
MODIFICA SULLA CARTOGRAFIA DEL  
PIANO VIGENTE

IL SINDACO

*Carlo Tomine*




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO COMUNALE


*Paolo Bonomi*

VARIANTE N. 1  
(ESTRATTO TAV. PR.3 - Uso del suolo - scala 1/2000)

P.R.G.C. VIGENTE



MODIFICA INTRODOTTA




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
VERBALE  
11/03/2011  
58  
Claudio Fainello


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
SECRETARIO COMUNALE  
Peolo Ben

VARIANTE N. 2  
(ESTRATTO TAV. PR.3 - Uso del suolo - scala 1/2000)


P.R.G.C. VIGENTE



MODIFICA INTRODOTTA



L. SINDACO  
*Claudio Janinetti*




59  
*Peo Polani*


# VARIANTE N. 3

(ESTRATTO TAV. PR.3 - Uso del suolo - scala 1/2000)

**P.R.G.C. VIGENTE**




**MODIFICA INTRODOTTA**



R.M.E./267/2001

Area a rischio molto elevato  
normata agli articoli 48, 49, 50, 51 del P.A.I.


IL SINDACO  
*Claudio Ferricelli*




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Roberto*

VARIANTE N. 4  
(ESTRATTO TAV. PR.3 - Uso del suolo - scala 1/2000)

P.R.G.C. VIGENTE



MODIFICA INTRODOTTA



IL SINDACO  
*Antonio Fainetti*




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
M. SPINELLI - RESPONSABILE COMUNALE

*Paolo Bonin*



VARIANTI  
(ESTRATTO TAV. PR.3 - Uso

P.R.G.C. VIGENTE



MODIFICA INTRODOTTA

